



Documento di ricerca n. 183

L'attività di verifica richiesta dalla Banca d'Italia con riferimento al risultato intermedio delle banche, degli Intermediari Finanziari iscritti nell'"elenco speciale", delle SIM, delle SGR, degli IDP e degli IMEL ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza

Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 128 del settembre 2008 che è stato aggiornato per allineare il testo della relazione agli standard internazionali emanati dall'IFAC per gli incarichi di revisione contabile limitata, nonché per tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina della revisione legale, per effetto del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, e nella disciplina di vigilanza

Luglio 2014

L'ATTIVITÀ DI VERIFICA RICHIESTA DALLA BANCA D'ITALIA CON RIFERIMENTO AL RISULTATO INTERMEDIO DELLE BANCHE, DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'“ELENCO SPECIALE”, DELLE SIM, DELLE SGR, DEGLI IDP E DEGLI IMEL AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

PREMESSA

Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 128 del settembre 2008 che è stato aggiornato per allineare il testo della relazione agli standard internazionali emanati dall'IFAC per gli incarichi di revisione contabile limitata, nonché per tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina della revisione legale, per effetto del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010¹, e nella disciplina di vigilanza.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 nel definire, tra gli altri, “Enti di interesse pubblico” le banche, gli intermediari finanziari di cui all'ex art. 107 del TUB, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), gli istituti di pagamento (IDP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL), stabilisce che, in tali enti, nelle società controllate da enti di interesse pubblico o che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale dei conti non possa essere esercitata dal collegio sindacale².

Scopo del presente documento è quello di chiarire gli aspetti di revisione contabile derivanti dall'osservanza dei requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza vigenti per i suddetti intermediari, secondo i quali gli utili che gli stessi intermediari intendano computare ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza debbono, per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 39/2010, essere verificati dalla società di revisione legale (o dal revisore legale).

¹ Decreto emesso in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e abroga la direttiva 84/253/CEE.

² D.Lgs. 39/2010, art. 16, comma 2. L'art. 39 del D.Lgs. 39/2010 ha abrogato anche l'art. 52 comma 2-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) che consentiva alle banche di credito cooperativo di prevedere l'attribuzione statutaria dei compiti di revisione al collegio sindacale; lo stesso D.Lgs. 39/2010, all'art. 43 stabilisce tuttavia che “ Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: ...h) l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, determinando di fatto ancora una disciplina speciale di settore per le banche costituite in forma di cooperativa sino all'emanazione ed entrata in vigore dei provvedimenti attuativi ministeriali.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni di vigilanza vigenti prevedono sia le regole alle quali devono uniformarsi gli amministratori degli intermediari per il calcolo del patrimonio di vigilanza sia le regole per la verifica dell'utile annuale e di periodo incluso nel calcolo.

Banche

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” con cui sono state riordinate le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia nell'ambito del nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione Europea. In tale contesto, infatti, a partire dalla stessa data sono direttamente applicabili nei singoli Stati, alcune norme del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali³. Dalla medesima data non è più applicabile alle banche il Titolo I, Capitolo 2 della Circolare n. 263 del 2006, relativo al patrimonio di vigilanza, che, invece, continua a trovare applicazione per le SGR, gli IMEL, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB relativamente ai riferimenti alla Circolare contenuti nelle rispettive disposizioni di vigilanza.

Con riferimento alla computabilità degli utili nel patrimonio di vigilanza, la Circolare n. 285 si limita pertanto a richiamare le disposizioni comunitarie⁴. In particolare, l'art. 26 del CRR, riguardante gli elementi del capitale primario di classe 1 prevede che “...*gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso; b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili. Una verifica degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.*”

Il combinato disposto della suddetta disposizione comunitaria e delle previsioni del Decreto 39/2010 richiede quindi che l'ammontare degli utili annuali e di periodo – da intendersi pertanto sia trimestrali sia semestrali - che, secondo quanto previsto, concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre, sia verificato dalla società di revisione legale (o dal revisore legale).

³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

⁴ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 4° aggiornamento – Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione 4.

Società di intermediazione mobiliare (SIM)

La nuova normativa prudenziale europea contenuta nel regolamento CRR e nella direttiva CRD IV del 26 giugno 2013⁵ è applicabile dal 1° gennaio 2014 anche alle imprese di investimento.

Il CRR definisce come imprese di investimento i soggetti qualificati come tali ai sensi della direttiva MiFID, ad eccezione di quelli che non sono autorizzati alla prestazione del servizio accessorio di locazione di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, che prestano soltanto uno o più dei servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5 della MiFID (“ricezione e trasmissione di ordini”, “esecuzione di ordini”, “gestione di portafogli”, “consulenza in materia di investimenti”) e che non sono autorizzati a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti.

Le imprese di investimento così definite rientrano, con gli enti creditizi, nella definizione di “enti” cui è applicabile il sopra richiamato art. 26 del CRR⁶. La diretta efficacia delle disposizioni del CRR determina pertanto la disapplicazione della disciplina prudenziale nazionale prevista dal Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24.10.2007 per le parti che siano ora direttamente disciplinate dal Regolamento europeo o che siano con esso incompatibili.

Come per le banche, l'ammontare degli utili annuali, semestrali e trimestrali computato dalle SIM nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre, è verificato dalla società di revisione legale (o dal revisore legale).

Intermediari finanziari ex art. 107 TUB

Le Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»⁷, prevedono che *“il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato da parte dell'assemblea dei soci. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data. La quantificazione del risultato reddituale da includere nel patrimonio deve essere effettuata dal competente organo amministrativo, il quale con l'approvazione del “progetto di bilancio” delibera in ordine alla previsione di attribuzione dell'utile o di sistemazione della perdita. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovrà essere rettificato)”*.

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013 che con il Regolamento CRR traspone nell'Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. *framework* “Basilea III”).

⁶ In particolare, come chiarito dalla Comunicazione di Banca d'Italia del 31 marzo 2014 che fornisce indicazioni preliminari sul nuovo quadro normativo, non sono più applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM le disposizioni del Titolo I (Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio): Capitoli da 1 a 13 (e relativi allegati) del Regolamento del 24.10.2007. Sono invece applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM le disposizioni della Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”. Le SIM che prestano esclusivamente i servizi di “ricezione e trasmissione di ordini” e di “consulenza in materia di investimenti” senza detenzione dei beni della clientela non rientrano nell'ambito di applicazione del CRR (e CRD IV).

⁷ “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'“Elenco Speciale” - Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008.

Inoltre: *“Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all’attribuzione alle riserve dell’utile semestrale”*.

E’ infine previsto che *“l’ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra indicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall’organo di controllo o – se il bilancio dell’intermediario è soggetto a revisione – anche dai revisori esterni”*.

Per effetto di quanto disposto dal Decreto 39/2010 che include gli intermediari finanziari iscritti nell’“Elenco Speciale”, la verifica dell’utile annuale e dell’utile semestrale che gli stessi intendano includere nel calcolo del patrimonio di vigilanza è pertanto effettuata in ogni caso dalla società di revisione legale (o dal revisore legale). Nessuna disposizione è prevista riguardo l’utile trimestrale.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d’Italia in data 8 maggio 2012, come successivamente modificato, prevede che le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui al Titolo I, Capitolo 2 della Circolare n 263 sopra richiamata, in quanto compatibili⁸.

Tale Circolare prevede tra gli elementi patrimoniali di qualità primaria del patrimonio di vigilanza di base l’utile del periodo e precisa che: *“Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un’attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo”*. Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno *“è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell’utile relativo all’esercizio chiusosi alla suddetta data”*. Analogo calcolo viene richiesto dall’Organo di Vigilanza relativamente al patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Anche in questa sede, e ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio *“alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all’attribuzione dell’utile semestrale.”*. E’ inoltre ribadito che *“L’ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall’organo di controllo della banca....”*.

Sulla base di quanto sopra, e considerate le previsioni del Decreto 39/2010, la verifica dell’utile annuale e dell’utile semestrale – non essendo prevista per le SGR analogha disposizione con riferimento all’utile trimestrale – è effettuata dalla società di revisione legale (o dal revisore legale).

⁸ Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012 e successive modifiche – Titolo II – Società di gestione del risparmio, Sezione V – Patrimonio di vigilanza.

Istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IDP)

Le medesime considerazioni trovano applicazione agli IMEL e agli IDP, anch'essi definiti EIP dall'art. 16 del Decreto 39/2010. Il Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012, recante le disposizioni di vigilanza per tali istituti, al Capitolo V, Sezione I – Patrimonio di vigilanza prevede infatti che “Gli istituti calcolano il patrimonio di vigilanza secondo quanto previsto nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2, Sezioni I e II.

Verifica dell'utile di fine esercizio e dell'utile di periodo per la determinazione del patrimonio di vigilanza

Riguardo la verifica degli utili annuali e di periodo inclusi nel calcolo del patrimonio di vigilanza, la nuova normativa prudenziale europea direttamente applicabile a banche e SIM si limita a stabilire che la stessa *“garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.”*

Per quanto riguarda gli intermediari diversi da banche e SIM, le disposizioni di vigilanza applicabili non richiedono ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per la revisione del bilancio di fine esercizio⁹.

Con riferimento, invece, al calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di giugno, l'ammontare dell'utile semestrale¹⁰ è verificato *“sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno: la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione; il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri; il rispetto del principio della competenza economica.”*¹¹

3. PRINCIPALI ASPETTI DI REVISIONE LEGATI ALLA VERIFICA DELL'UTILE DI FINE ESERCIZIO O DI PERIODO DA INCLUDERE NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Patrimonio di Vigilanza di fine esercizio (individuale e consolidato)

Relativamente alla determinazione del patrimonio di vigilanza di fine esercizio al revisore non è richiesto di svolgere alcun tipo di attività aggiuntiva. Conseguentemente, non è prevista né richiesta l'emissione di alcuna relazione specifica oltre alla relazione di revisione sul bilancio individuale o consolidato.

Patrimonio di Vigilanza di periodo (individuale e consolidato)

Se al fine di assolvere agli obblighi di attestazione dell'utile di periodo incluso nel computo del patrimonio di vigilanza, i soggetti interessati redigono un bilancio intermedio secondo IAS 34, tale documento può essere assoggettato a revisione contabile limitata, seguendo le indicazioni contenute nel Documento di ricerca Assirevi relativo alla revisione contabile limitata del

⁹ Fa eccezione il caso in cui il perimetro di consolidamento rilevante ai fini del bilancio sia differente rispetto a quello previsto per il patrimonio di vigilanza.

¹⁰ Con riferimento all'utile semestrale, se tale risultato è negativo oppure, in caso di risultato positivo, se per scelta del soggetto vigilato esso non concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza, nessuna attività di verifica è richiesta al fine di assolvere agli obblighi previsti dalle Istruzioni di Vigilanza.

¹¹ Anche in questo caso, se il perimetro di consolidamento rilevante ai fini contabili è differente rispetto a quello previsto per il patrimonio di vigilanza inoltre, si applica quanto indicato alla nota precedente.

bilancio semestrale abbreviato.¹²

Laddove per ragioni specifiche e contingenti (ad esempio in caso di indisponibilità di dati comparativi IAS/IFRS relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente) non sia oggettivamente possibile la predisposizione di un bilancio intermedio IAS 34, è necessario stabilire quale sia il contenuto minimo del documento che deve essere predisposto dagli amministratori ai fini della determinazione del risultato di periodo, in modo tale che sia possibile per la società di revisione disporre degli elementi necessari per svolgere l'attività di verifica richiesta dalle disposizioni di vigilanza.

In tale caso gli amministratori predispongono un documento contabile esclusivamente ai fini della determinazione del risultato di periodo (utile) da includere nel patrimonio di vigilanza e tale documento non è oggetto di pubblicazione né di distribuzione a terzi.

In quest'ultimo caso (pur avendo gli amministratori applicato i criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli IFRS), il documento predisposto potrebbe non contenere tutti i prospetti e tutte le *disclosures* previste dallo IAS 34 e, di conseguenza, non può essere qualificato come bilancio intermedio redatto in conformità allo IAS 34.¹³

La relazione della società di revisione conterrà pertanto, in tal caso, un paragrafo di restrizione alla circolazione.

Ancorché tale documento non possa qualificarsi come bilancio intermedio redatto in conformità allo IAS 34, si ritiene che, per soddisfare le finalità specifiche delle disposizioni di vigilanza, il documento oggetto della revisione contabile limitata debba includere almeno:

- lo stato patrimoniale di fine periodo (trimestrale o semestrale), comparato con i saldi riferiti alla data di chiusura dell'esercizio precedente;
- il conto economico di periodo (trimestre o semestre), comparato con i saldi del corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- il prospetto dei movimenti di patrimonio netto relativi al periodo e il prospetto relativo al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- note esplicative che contengano almeno:
 - i criteri di valutazione utilizzati, eventualmente per rimando ai criteri relativi al bilancio dell'esercizio precedente, le eventuali variazioni rispetto ai criteri adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente e la quantificazione dei relativi effetti economici e patrimoniali;
 - il prospetto di riconciliazione tra l'utile di periodo e l'utile che concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza;
 - nel caso di risultato consolidato, il prospetto di riconciliazione fra l'utile risultante dal conto economico consolidato e l'utile riferito al perimetro del gruppo bancario rilevante ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato.

In questo caso l'attività di revisione contabile limitata sarà svolta sulla base dell'ISRE 2410 "*Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor*".

¹² Documento di ricerca Assirevi n. 130, da ritenersi applicabile anche al caso di revisione contabile limitata di un bilancio intermedio trimestrale redatto secondo lo IAS 34.

¹³ Tale non conformità dovrà essere espressa dagli Amministratori nelle note esplicative.

Intermediari quotati

Utile semestrale consolidato

L'articolo 154-ter, comma 2 del D.Lgs 58/1998 (TUF)¹⁴ stabilisce che “entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato¹⁵, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta¹⁶, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine”.

Si ritiene che l'attività di revisione contabile limitata svolta ai fini dell'emissione della suddetta relazione sul bilancio semestrale abbreviato comprenda anche le attività specificamente richieste dalle disposizioni di vigilanza. Di conseguenza, in questo caso, non si ritiene necessario né svolgere ulteriori attività di verifica rispetto a quelle svolte ai fini dell'emissione della relazione richiamata dal TUF, né emettere una ulteriore relazione di revisione specifica ai soli fini dell'attestazione dell'utile da includere nel patrimonio di vigilanza semestrale.

Utile semestrale individuale della Capogruppo

L'entrata in vigore dell'articolo 154-ter del TUF ha reso inapplicabile l'obbligo di presentazione dei prospetti contabili della capogruppo (“non consolidati”) e di presentazione delle note esplicative di corredo, ove necessarie, previsto dall'articolo 81 del Regolamento Emittenti. Infatti il TUF prevede specificamente la predisposizione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata nel caso in cui l'emittente abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato stesso.

In base allo IAS 34.14 “il bilancio intermedio deve essere redatto su base consolidata se il più recente bilancio dell'impresa è stato un bilancio consolidato”. Pertanto, la presenza dei prospetti e delle note esplicative sui dati non consolidati non è rilevante ai fini della conformità del bilancio semestrale consolidato abbreviato rispetto allo IAS 34.

Tuttavia, qualora il revisore sia chiamato ad esprimere le proprie conclusioni anche sui prospetti contabili della capogruppo “non consolidati”, le note esplicative a corredo dei prospetti contabili dovranno essere integrate sino al livello che sarebbe richiesto dallo IAS 34.

Pertanto, relativamente alla determinazione dell'utile semestrale da includere nel patrimonio di vigilanza individuale, si possono verificare due differenti situazioni:

- l'intermediario include nel bilancio semestrale abbreviato, oltre ai prospetti contabili individuali della Capogruppo, anche le note esplicative al livello richiesto dallo IAS 34. In questo caso il revisore esprime le proprie conclusioni anche sui prospetti contabili della capogruppo “non consolidati” e la relazione emessa farà infatti riferimento sia ai prospetti e alle note consolidati sia ai prospetti e note individuali. Di conseguenza si ritiene che in questa situazione non debbano essere svolte ulteriori procedure di verifica, né debba essere emessa una apposita relazione di revisione ai soli fini dell'attestazione dell'utile da includere nel patrimonio di vigilanza semestrale.

¹⁴ Articolo introdotto dal D.Lgs. 195/2007 e successivamente modificato dall'art.40 del D.Lgs. 39/2010.

¹⁵ Il comma 3 dell'art. 154-ter del TUF stabilisce che il bilancio semestrale abbreviato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, ossia facendo applicazione delle regole previste dal principio contabile internazionale IAS 34. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

¹⁶ Normalmente le società prevedono che il bilancio semestrale abbreviato sia corredato dalla relazione della società di revisione. Nei rari casi in cui non sia stata prevista questa eventualità il revisore dovrà svolgere le procedure previste al successivo paragrafo.

- l'intermediario pubblica un bilancio semestrale abbreviato esclusivamente su base consolidata; in questo caso, poiché la relazione della società di revisione ha per oggetto esclusivamente il bilancio consolidato semestrale abbreviato, si applica quanto descritto al precedente punto "Patrimonio di Vigilanza di periodo (individuale e consolidato)".

n n n

Nell'allegato A viene fornito, a titolo esemplificativo, lo schema di relazione di revisione contabile limitata nel caso di presentazione dei prospetti contabili semestrali della Capogruppo e consolidati con relative note esplicative ed integrative. La relazione dovrà essere adattata alle specifiche circostanze ed emessa al completamento delle procedure di revisione contabile limitata.

LUGLIO 2014

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato A**RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEI PROSPETTI CONTABILI PREDISPOSTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'UTILE SEMESTRALE AI FINI DEL CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**

Al Consiglio di Amministrazione della
XYZ S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dello stato patrimoniale [*degli stati patrimoniali*], del conto economico semestrale [*dei conti economici semestrali*], del prospetto della redditività complessiva [*dei prospetti della redditività complessiva*], del prospetto delle variazioni del patrimonio netto [*dei prospetti delle variazioni del patrimonio netto*] e delle relative note esplicative (di seguito “i Prospetti Contabili”) al 30 giugno XX della Società XYZ S.p.A. [*del Gruppo XYZ*].

I Prospetti Contabili sono stati predisposti per la determinazione dell'utile semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza al 30 giugno XX come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza per [*le Banche, le SIM, gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale, le SGR, gli IDP, gli IMEL*] emanate dalla Banca d'Italia (le “Istruzioni di Vigilanza”).

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione dei Prospetti Contabili in conformità ai criteri di redazione descritti nelle note esplicative. È nostra la responsabilità di esprimere delle conclusioni sui Prospetti Contabili sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review Engagements 2410 “*Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*”. La revisione contabile limitata consiste principalmente nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione di riferimento e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sui Prospetti Contabili.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che gli allegati Prospetti Contabili della Società XYZ S.p.A. [*del Gruppo XYZ*] non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione descritti nelle note esplicative.

Criteri di redazione e limitazioni alla distribuzione ed all'utilizzo

Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative ai Prospetti Contabili che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili sono stati predisposti esclusivamente per la determinazione dell'utile semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, sulla base delle indicazioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza. Essi pertanto non includono il rendiconto finanziario, nonché taluni dati comparativi e note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del semestre della Società XYZ S.p.A. [*del Gruppo XYZ*] in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. La presente relazione è emessa esclusivamente per tali finalità e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte.

[SOCIETÀ DI REVISIONE]

[Data della relazione di revisione] [Sede del revisore]

[Firma del revisore]